

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2451

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore VALDITARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2003

—————

Norme per il riconoscimento della valenza storica dei mercati
su aree pubbliche

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha lo scopo di prevedere norme volte alla tutela, alla valorizzazione e al riconoscimento della valenza storica dei mercati comunali che svolgono la propria attività commerciale da almeno cento anni.

Detti mercati e le attività commerciali in essi svolte rappresentano, infatti, il nostro passato. Oggi, tali attività sono state in gran parte sostituite da esercizi commerciali moderni e giova evidenziare come questo processo ha già mutato radicalmente la fisionomia dei centri storici di piccole e grandi città, cancellando antiche strutture che avrebbero potuto costituire una ricchezza, non solo come testimonianza storico-culturale, ma anche come strumento di tutela di elementi morfologici, architettonici e sociali delle nostre città. Emblematico, al riguardo, il caso del mercato della città di Rho, che proponiamo qui, ad esempio, perché valga per tutti.

Il mercato di Rho, secondo una leggenda, avrebbe avuto origine da un «privilegio» che nel mese di maggio 1004 l'imperatore Enrico II di Baviera concesse alla famiglia De Raude, capitani del borgo, a seguito di una grandiosa ospitalità offertagli nei loro possedimenti.

Tuttavia, fino ad oggi nessun documento ha mai certificato tale leggenda.

È necessario risalire di quasi sei secoli per avere certezza, e precisamente al 24 settembre 1586, quando Camillo Gambarana «...ritrovandosi padrone delle hosterie e dei datij della terra di Rho et sua corte ...», inoltrò a Don Carlo D'Aragona, duca di Terranova, governatore di Milano, una lettera, ora conservata nell'archivio di Stato di Milano, con la quale richiese «di poter fare un mer-

cato pubblico un giorno alla settimana, come a dire il lunedì».

Ma già agli inizi il mercato di Rho ebbe vita travagliata. Il feudatario del vicino borgo di Saronno, il conte Baldassarre Biglia, avviò nel 1602, una vivace controversia con i feudatari di Rho, i fratelli Visconti, nel frattempo «subentrati» ai Gambarana. Tale controversia, come documentato nella cartella 186 del fondo «Commercio P.A.», custodita anch'essa nell'archivio storico di Milano, si concluse con una sentenza del tribunale che, nel 1618, concesse ai fratelli Visconti il privilegio di far tenere un mercato settimanale a Rho, in perpetuo, o il lunedì, o il giovedì. Come risulta dalla concessione di Filippo III, datata 7 luglio 1618 e conservata presso la Biblioteca Trivulziana di Milano, il giorno prescelto fu il lunedì. Il manifesto del 14 luglio 1618 contiene, infatti, l'indicazione di lunedì 1° ottobre 1618 come prima giornata storicamente certa del mercato della città di Rho.

Il mercato si svolgeva sull'incrocio tra le strade che collegano Milano con Varese e Magenta con Saronno, luogo che corrisponde all'attuale piazza San Vittore.

Da circa 385 anni, dunque, ogni lunedì, i cittadini di Rho e di tutti i comuni limitrofi convergono nel centro cittadino per usufruire dei servizi dei mercanti.

Giova, altresì, sottolineare che proprio intorno a questo mercato, a partire dal 1800 in poi, si è sviluppato e consolidato un insieme di punti vendita che oggi costituiscono il naturale centro commerciale della città.

Ciò rappresenta una tradizione radicata nel tempo, che è parte della migliore tradizione di operosità dei borghi lombardi, che con assoluta certezza può essere definita valore della cultura rhodense e che, per tale motivo,

deve essere conservata, difesa e potenziata, piuttosto che dispersa.

Negli ultimi venti anni, ripetutamente, le amministrazioni comunali succedutesi tentano di espellere il secolare mercato dal centro di Rho, per collocarlo in luoghi (come quello ubicato a fianco del cimitero cittadino o, come paventato di recente, sul terreno dismesso «Bersaglio») che lo renderebbe estraneo alla vita dei cittadini e avulso dalla città e dalla sua tradizione storica.

La storia del mercato di Rho è sicuramente analoga a quella di numerosi altri mercati esistenti sul territorio italiano.

In un'epoca nella quale sempre più si avverte l'esigenza di confrontarsi con le proprie «radici», si ritiene doveroso e opportuno riconoscere il valore sociale, storico e culturale delle tradizioni e, fra queste, quelle dei mercati comunali più antichi che svolgono la propria attività da almeno cento anni.

Giova evidenziare che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, relativo alla riforma della disciplina del settore del commercio a norma dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, all'articolo 6 ha previsto, fra gli obiettivi da perseguire nella programmazione della rete distributiva, la valorizzazione della funzione commerciale ai fini della riqualificazione del tessuto urbano, nonché la salvaguardia dei centri storici attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale. Alla luce di quanto esposto, il presente disegno di legge, nel rispetto della potestà legislativa concorrente di Stato e regioni, in materia di valorizzazione dei beni culturali e promozione e organizzazione di attività culturali, detta i principi fondamentali in materia di riconoscimento del valore storico dei predetti mercati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge, in conformità all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, disciplina i principi fondamentali in materia di riconoscimento del valore storico, socio-economico e culturale dei mercati su aree pubbliche, ai fini della loro tutela, valorizzazione, conservazione e promozione.

2. Possono essere riconosciuti quali mercati storici quelli che si svolgono da almeno cento anni sullo stesso sito e di cui sia documentalmente attestata la speciale rilevanza culturale e socio-economica per le comunità locali.

Art. 2.

1. La disciplina dei requisiti e delle procedure per il riconoscimento di cui all'articolo 1 compete alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Spettano, altresì, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, il riconoscimento dei mercati storici e la redazione, la tenuta e l'aggiornamento del relativo elenco.

3. Le norme regionali assicurano che l'iniziativa per il riconoscimento sia attribuita, oltre che alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche:

a) ai comuni, alle province, alle comunità montane e alle camere di commercio;

b) alle istituzioni culturali, accademiche e scolastiche;

c) alle agenzie di promozione turistica;

d) agli operatori commerciali su aree pubbliche e alle loro associazioni di categoria.

4. Le regioni favoriscono, eventualmente anche con incentivi finanziari, la realizzazione di specifiche iniziative di promozione e di valorizzazione dei mercati storici riconosciuti, con il coinvolgimento e la partecipazione dei soggetti di cui al comma 3.

Art. 3.

1. I comuni sul cui territorio insistono i mercati storici riconosciuti ai sensi dell'articolo 2, nelle deliberazioni di cui all'articolo 28, comma 15, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, adottano le misure atte a salvaguardare le caratteristiche, anche merceologiche, dei suddetti mercati.

2. I mercati storici riconosciuti non possono essere trasferiti in altro luogo e devono essere valorizzati, eventualmente anche mediante opportuni programmi o interventi di riqualificazione urbana, che prevedano, in ogni caso, il mantenimento del mercato nella sua sede storica.

